



# COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

Del 21 dicembre 2017

---

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI E DETERMINAZIONE NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2018.**

---

Nell'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
BOT SARTOR PIER LUIGI	Presidente	X	
BESSOLO VENERIA ELIO	Vice Sindaco	X	
FRANCESCONI SANDRO	Consigliere	X	
BORTOLON SILVIA	Consigliere	X	
ZACCHIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
PUPPATO PAOLO	Consigliere		X
GRASSINO ADRIANO	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **GIACHINO Dr. Claudio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BOT SARTOR PIER LUIGI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI E DETERMINAZIONE NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che :

- il Senato della Repubblica, il 30 novembre 2017, ha approvato il disegno di legge, d'iniziativa del Governo: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 23 novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 è stato stabilito il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 285 del 6/12/2017);

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), col quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);

DATO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) ha apportato sostanziali variazioni alla IUC, per quanto riguarda la TASI sull'abitazione principale e l'IMU sugli immobili concessi in comodato e sui terreni agricoli;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, *ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con *esclusione, dal 2016, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, come successivamente integrato e modificato, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di

aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.e i., il quale testualmente recita:

*“677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;*

VERIFICATO che l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 14, nonché dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 24 del 24/04/2014 ad oggetto: “Designazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 22/07/2014 ad oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 31/03/2016, ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Riapprovazione a seguito modifiche ed integrazioni legislative”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 31/01/2017 ad oggetto: “Tributo Servizi Indivisibili (TASI): Determinazione aliquote, detrazioni, numero di rate e scadenze di versamento – Anno 2017”;

RITENUTO necessario provvedere ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune per l’anno 2018, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI	Costi €.
Pubblica illuminazione	60.100,00
Manutenzione strade	18.000,00
Manutenzione parchi e giardini	5.000,00
Servizi socio-assistenziali	35.549,00
Protezione civile	1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>120.149,00</b>

EVIDENZIATO che:

- a) Per *abitazione principale* si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Per *pertinenze* dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- c) *Sono equiparate, alla abitazione principale:*
  - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TENUTO conto del gettito TASI nell’annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, si ritiene di confermare anche per l’anno 2018 le stesse aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) approvate per l’anno 2017, nelle seguenti misure:

- Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) come definite e dichiarate ai fini IMU: **1 per mille**
- Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi: **1 per mille**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di categoria D/10: **1 per mille**
- Altri immobili, comprese aree edificabili: **1 per mille**

RITENUTO inoltre di confermare le seguenti detrazioni, sulla base di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”:

- *Detrazione:* dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze (Cat. catastali C/2, C/6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. **150,00** rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RILEVATO che, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire per il corrente anno il pagamento della TASI in n. 2 rate con le seguenti scadenze:

- Acconto: 16 giugno 2018
- Saldo: 17 dicembre 2018;

RITENUTO nulla ostare a quanto sopra esposto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

#### DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l'anno 2018, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili), le stesse aliquote deliberate per l'anno 2017, nelle seguenti misure:

- Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) come definite e dichiarate ai fini IMU: **1 per mille**
- Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi: **1 per mille**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: **1 per mille**
- Altri immobili, comprese aree edificabili: **1 per mille**

2) DI INDIVIDUARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI	Costi €.
Pubblica illuminazione	60.100,00
Manutenzione strade	18.000,00
Manutenzione parchi e giardini	5.000,00
Servizi socio-assistenziali	35.549,00
Protezione civile	1.500,00
TOTALE	120.149,00

3) DI CONFERMARE le seguenti detrazioni:

- Detrazione: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze (cat. catastali C/2, C/6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€. 150,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) DI STABILIRE inoltre che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) DI DARE inoltre atto che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2017;

7) DI STABILIRE per il corrente anno il pagamento della TASI in n. 2 rate con le seguenti scadenze :

- Acconto: 16 giugno 2018
- Saldo: 17 dicembre 2018;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

9) STANTE l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

\* \* \*

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO/TRIBUTI**

**F.to FOGHINO Giovanni**

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**F.to BESSOLO IVANA**

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BOT SARTOR PIER LUIGI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GIACHINO Dr. Claudio

---

***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 11/01/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FOGHINO Giovanni

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, lì 11/01/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FOGHINO Giovanni

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

**X** dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GIACHINO Dr. Claudio